

**Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 22, in materia di regime fiscale di attrazione europea”.**



**Il DIRETTORE GENERALE  
del Dipartimento delle finanze  
del Ministero dell'economia e delle finanze**

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l’articolo 41, recante disposizioni concernenti il regime fiscale di attrazione europea;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, in particolare, le disposizioni dei capi IV e VI del Titolo I, in materia di redditi di lavoro dipendente e d’impresa, e quelle del titolo II, in materia di imposta sul reddito delle società;

Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in particolare, l’articolo 8, concernente la procedura del ruling di standard internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenente “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione di Governo, e, in particolare, l’articolo 23, con il quale è stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l’attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all’indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;

Considerato che l’articolo 41, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze l’attuazione del comma 1;

## DECRETA

## **Art. 1**

### **Ambito soggettivo**

1. Le disposizioni dell'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano alle persone fisiche, società o a qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione, svolgenti attività d'impresa ai sensi della normativa tributaria dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, che intraprendono in Italia nuove attività economiche.
2. Al momento del trasferimento nel territorio dello Stato della residenza fiscale ovvero della costituzione nel territorio dello Stato delle stabili organizzazioni o delle società ai sensi dell'articolo 2, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 devono essere residenti da almeno 24 mesi in uno Stato membro dell'Unione Europea e devono essere nello stesso effettivamente operativi.
3. Il termine “residenti” di cui al comma 2 si intende riferito alla nozione di residenza recata dalla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con lo Stato membro dell'Unione europea di residenza dei soggetti di cui al comma 1.

## **Art. 2**

### **Nuove attività economiche**

1. Le nuove attività economiche di cui all'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere intraprese dai soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia o costituiscano nel territorio dello Stato una o più stabili organizzazioni o società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. Il requisito del controllo o del collegamento deve sussistere al momento della costituzione.
2. Per nuova attività economica si intende l'esercizio di attività di impresa ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché anteriormente alla data del trasferimento della residenza fiscale o della costituzione della stabile organizzazione o della società controllata o collegata ai sensi del comma 1, non risultino già costituite in Italia, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, stabili organizzazioni o società controllate o collegate che svolgano o abbiano svolto nel territorio dello Stato le medesime attività.
3. Sono escluse dalla nozione di nuova attività economica le attività già svolte in Italia acquisite direttamente dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, attraverso l'acquisto di partecipazioni.

4. Sono inoltre escluse dalla nozione di nuova attività economica le attività già svolte in Italia e acquisite dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, attraverso operazioni straordinarie poste in essere direttamente, anche a seguito del trasferimento della residenza fiscale in Italia, o per il tramite delle stabili organizzazioni o delle società controllate o collegate di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le nuove attività economiche per le quali si chiede l’applicazione della normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione europea devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato.

6. Il termine “stabile organizzazione” si intende riferito alla corrispondente nozione recata dalla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con lo Stato membro dell’Unione europea di residenza dell’impresa che presenta istanza per l’applicazione del regime estero.

### **Art. 3**

#### **Regime impositivo**

1. Ai fini della determinazione del reddito di impresa e della relativa aliquota di imposizione, i soggetti che intraprendono le nuove attività economiche di cui all’articolo 2 possono presentare istanza di interpello secondo le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, per richiedere l’applicazione della normativa tributaria vigente alla data di presentazione dell’istanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

2. Per normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione Europea si intende l’insieme delle disposizioni relative alla determinazione della base imponibile e delle aliquote applicabili in materia di imposta sul reddito delle società e di imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione dei regimi di aiuti di Stato, delle disposizioni oggetto di valutazione negativa ai sensi del Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese adottato con risoluzione del Consiglio del 1° dicembre 1997 e delle specifiche agevolazioni concesse o previste dalla normativa tributaria di cui viene richiesta l’applicazione.

3. E’ esclusa l’applicazione degli istituti di consolidamento previsti dalla normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

4. Non sono applicabili le disposizioni di cui al comma 2 qualora le medesime o parte di esse siano oggetto di procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea o di giudicato della Corte di giustizia dell’Unione europea e siano rilevanti ai fini dell’accordo da stipulare.

5. Qualora le disposizioni rilevanti ai fini dell’accordo stipulato siano state modificate o abrogate, in vigenza del medesimo accordo, a seguito di parere o decisione, anche

nell’ambito di procedure di infrazione, della Commissione europea o di sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea l’accordo medesimo è oggetto di revisione. Nel caso in cui la revisione dell’accordo non sia possibile, l’accordo decade a decorrere dal periodo di imposta nel corso del quale ha efficacia la modifica o l’abrogazione delle disposizioni rilevanti.

6. Sono esclusi dall’applicazione del regime di attrazione europea i redditi prodotti al di fuori del territorio dello Stato dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 che si siano trasferiti in Italia o dalle stabili organizzazioni o dalle società controllate o collegate di cui all’articolo 2, comma 1. Tali redditi sono assoggettati ad imposizione secondo le disposizioni della normativa tributaria italiana. Restano ferme le regole sull’eliminazione della doppia imposizione previste dalle Convenzioni stipulate dall’Italia con lo Stato della fonte.

7. In deroga alle disposizioni recate dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 110, commi 10, 11 e 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## **Art. 4**

### **Interpello**

1. L’istanza di cui all’articolo precedente deve essere presentata entro 30 giorni a decorrere dalla data del trasferimento della residenza fiscale o della costituzione della stabile organizzazione o della società controllata o collegata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto. L’istanza è presentata al competente Ufficio secondo le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

2. Ai fini della dimostrazione del requisito dell’effettiva operatività di cui all’articolo 1, comma 2, con l’istanza di cui al comma 1 deve essere fornita dimostrazione che i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, non rappresentano una costruzione di puro artificio.

## **Art. 5**

### **Durata del regime impositivo**

1. Il regime impositivo di cui all’art. 3 si applica per il periodo di imposta nel corso del quale è presentata l’istanza di cui all’articolo 4 e per i due successivi. A partire dal quarto periodo d’imposta si rendono applicabili, ai fini della determinazione del reddito di impresa e della relativa aliquota di imposizione, le disposizioni della normativa tributaria statale italiana. A tal fine i valori patrimoniali e reddituali di partenza dell’azienda si assumono negli importi risultanti dalla normativa fiscale estera applicata nel precedente triennio.

2. La scelta del regime impositivo di cui all'art. 3 è irrevocabile dal momento di presentazione dell'istanza e vincola, in caso di stipula dell'accordo, i soggetti che hanno presentato l'istanza per i periodi di imposta di cui al comma 1.

## **Art. 6**

### **Interruzione del regime**

1. Ove nel corso del triennio di cui al comma 1 dell'articolo 5 vengano meno i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, il regime impositivo di cui all'articolo 3 decade a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica tale modifica; in tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 1, secondo e terzo periodo dell'articolo 5.

2. Nel caso in cui i componenti confluiti nella stabile organizzazione vengano distolti ovvero la stabile organizzazione stessa o la società partecipata vengano trasferite all'estero trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 166 e di cui al comma 6 dell'articolo 179 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche nell'ipotesi di trasferimento all'estero della residenza fiscale del soggetto che, ai fini dell'articolo 2, comma 1, abbia trasferito la propria residenza fiscale in Italia.

3. Le acquisizioni, nella nuova attività economica di cui all'articolo 2, di aziende o rami d'azienda localizzati nel territorio dello Stato comportano l'interruzione del regime stesso.

## **Art. 7**

### **Accertamento e riscossione**

1. Si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, sostituti d'imposta, dichiarazioni, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi vigenti nell'ordinamento italiano.

2. Nel primo periodo di imposta successivo alla scadenza o interruzione dell'accordo gli acconti sono calcolati, ove venga utilizzato il criterio storico, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la normativa tributaria statale italiana

## **Art. 8**

### **Dipendenti e collaboratori**

1. Nell'istanza di interpello di cui all'articolo 4 l'applicazione del regime tributario scelto può essere chiesta, limitatamente ai redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione, anche per i dipendenti e collaboratori assunti in Italia presso i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, o presso le stabili organizzazioni o le società controllate o collegate costituite ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, a meno che tali dipendenti e collaboratori non optino per l'applicazione della normativa tributaria statale italiana.
2. L'estensione del regime a dipendenti o collaboratori resta valida fino al periodo d'imposta in cui termina o si interrompe il regime per il datore di lavoro.

## **Art. 9**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le disposizioni in esso contenute hanno effetto per il periodo d'imposta in corso a tale data.

## Relazione illustrativa

Il presente decreto del Ministero delle finanze, di natura non regolamentare, attua il disposto dell’art. 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente il cosiddetto regime di attrazione europea (da qui in avanti, il regime) la cui finalità è quella di attrarre investimenti esteri nel nostro paese.

Il regime, previo accordo con l’Agenzia delle entrate, consente a soggetti residenti in altro Paese della Unione europea di intraprendere nuove attività economiche in Italia scegliendo, ai soli fini delle imposte sui redditi, le regole di determinazione della base imponibile e le aliquote di imposta vigenti in uno degli altri Stati membri della UE. Non deve, quindi, trattarsi necessariamente delle regole tributarie vigenti nello Stato di residenza del soggetto estero.

Il regime si applica alle persone fisiche, società o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione, svolgenti attività d’impresa ai sensi della normativa tributaria dello Stato membro della UE di residenza. Sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione tutte le entità fiscalmente trasparenti.

Ai fini della individuazione della residenza del soggetto estero e, quindi, anche allo scopo di evitare ipotesi di doppia residenza, si fa riferimento alla nozione recata dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese membro della UE di residenza. Possono, quindi, essere di ausilio nella individuazione della stessa i chiarimenti forniti nel Commentario al modello OCSE.

I soggetti esteri che scelgono il regime devono risultare residenti in un Paese della UE da almeno 24 mesi; tale requisito risponde a finalità meramente antielusiva. Esso è, infatti, finalizzato ad impedire che soggetti non residenti nell’Unione europea o, parimenti, soggetti residenti in Italia possano trasferire la propria residenza in uno Stato membro dell’Unione europea al solo scopo di beneficiare delle misure in esame.

Le nuove attività economiche possono essere intraprese in Italia dal soggetto estero che trasferisca la sua residenza fiscale nel nostro Paese ovvero mediante la costituzione di una stabile organizzazione e/o di una società direttamente controllata o collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento dell’impresa europea o la costituzione della società controllata o collegata o della stabile in Italia devono avvenire successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

Il requisito della novità, evidentemente, preclude l'opzione per il regime alle attività già svolte in Italia e acquisite dai soggetti esteri mediante acquisto di partecipazioni o mediante operazioni straordinarie.

Per stabile organizzazione si intende l'entità così come individuata nel Trattato contro le doppie imposizioni; non si applica, quindi, la nozione di stabile organizzazione presente nella normativa tributaria dello Stato membro dell'Unione europea scelto.

Il soggetto estero, previa presentazione di istanza di interpello e stipula di un accordo con l'Agenzia delle entrate, sceglie di applicare la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea alla data di presentazione dell'istanza. L'accordo resta invariato in caso di "evoluzione" del sistema normativo scelto. Nello stabilire il concetto di "normativa" tributaria, il presente provvedimento esclude i regimi di aiuti di Stato, le disposizioni in contrasto con il Codice di Condotta e le agevolazioni specificamente concesse ai soggetti esteri. Sono, ad esempio, escluse le agevolazioni a carattere territoriale, i regimi concessi dalle amministrazioni estere in virtù di ruling, i regimi agevolativi soggetti a *rollback*.

Sono esclusi dall'applicazione del regime i redditi prodotti al di fuori del territorio dello Stato dall'impresa europea che si sia fiscalmente trasferita in Italia, dalle stabili organizzazioni o dalle società controllate e collegate. Tali redditi sono assoggettati ad imposizione secondo le disposizioni della normativa tributaria italiana. Tale previsione, oltre che semplificatoria in quanto riduce le criticità legate all'applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è coerente con la finalità di attrarre attività economiche che vengano esercitate in Italia.

Non sono applicabili le disposizioni dell'ordinamento estero scelto qualora le medesime o parte di esse siano oggetto di procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea o di giudicato della Corte di giustizia dell'Unione europea e siano rilevanti ai fini dell'accordo da stipulare. La previsione si rende necessaria al fine di evitare l'automatico coinvolgimento dell'Italia nelle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti degli altri Stati membri, riguardanti norme applicate o applicabili nell'ambito del regime, e al fine di dare esecuzione alle decisioni degli organismi comunitari competenti aventi ad oggetto le norme di cui sopra.

Il regime può interessare anche i dipendenti e collaboratori assunti in Italia presso l'impresa europea che vi si sia fiscalmente trasferita o presso la stabile organizzazione o la società

partecipata. In particolare, nell’istanza di interpello può essere chiesta l’applicazione del regime anche per i menzionati soggetti, a meno che tali dipendenti e collaboratori non optino per l’applicazione della normativa tributaria statale italiana. Non vi è, quindi, un obbligo di applicare automaticamente ai dipendenti e collaboratori, il regime estero prescelto dal soggetto estero, anche perché tale regime potrebbe risultare, per dipendenti e collaboratori, meno conveniente di quello previsto nel nostro Stato.

Il regime si applica per il periodo di imposta nel corso del quale è presentata l’istanza e per i due successivi. A partire dal quarto periodo d’imposta si rendono applicabili, ai fini della determinazione del reddito di impresa e della relativa aliquota di imposizione, le disposizioni della normativa tributaria statale italiana. A tal fine i valori patrimoniali e reddituali di partenza dell’azienda si assumono negli importi risultanti dalla normativa fiscale estera applicata nel precedente triennio.

La scelta del regime è irrevocabile dal momento di presentazione dell’istanza e vincola, in caso di stipula dell’accordo, i soggetti che hanno presentato l’istanza per i predetti periodi di imposta.